



AVVISO

LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI (BILOCALI) RISERVATI A NUCLEI MONOPARENTALI SEPARATI LEGALMENTE ANCHE CON FIGLI MINORI

1) OGGETTO DELL'AVVISO

In collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Milano ed il Consiglio di Zona 5, si propone questo avviso pubblico che ha per oggetto l'offerta di alloggi in locazione temporanea in favore di persone separate legalmente con difficoltà abitative a seguito dell'obbligo di rilascio dell'abitazione all'altro coniuge.

Premesso che la separazione, soprattutto in presenza di figli minori, comporta spesso un improvviso aumento delle spese da sostenere ed una improvvisa difficoltà economica nella vita quotidiana, che ricade principalmente sul genitore che oltre ad essere costretto a lasciare l'abitazione coniugale deve provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento nella misura determinata dall'Autorità Giurisdizionale.

I genitori separati possono rappresentare uno degli aspetti della così detta "nuova povertà" per la quale appare improcrastinabile - nell'interesse dei figli - l'individuazione di soluzioni abitative alternative nonché la creazione di servizi di supporto, utilizzando il patrimonio pubblico destinandone una parte ad interventi specifici di sostegno e di accompagnamento verso l'autonomia.

L'avviso pubblico ha per oggetto la locazione di n. 40 mini alloggi (bilocali) di proprietà di ALER Milano realizzati in via dei Missaglia - quartiere Gratosoglio - nell'ambito del più ampio intervento di riqualificazione urbana denominato "Contratto di Quartiere Il Gratosoglio".

All'interno dell'edificio sono presenti spazi comuni destinati allo sviluppo di attività ed azioni socio-ricreative.

La graduatoria dei richiedenti sarà formulata utilizzando il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sino al limite fissato dal presente bando. Indipendentemente dalla posizione in graduatoria, avranno la priorità:

- a) i richiedenti che nel periodo coniugale abbiano risieduto risiedano nel quartiere Gratosoglio o nella zona di decentramento n. 5;
- b) i richiedenti che dimostrino che i figli minori affidati all'altro coniuge separato, risiedano nel quartiere Gratosoglio o nella zona di decentramento n. 5;
- c) i richiedenti che dimostrino reti parentali attive, in Gratosoglio o zona 5.

2) REQUISITI PER L'ACCESSO

Può presentare domanda di alloggio il coniuge separato che a seguito del provvedimento di omologa della separazione legale abbia dovuto lasciare l'abitazione coniugale e che non abbia una condizione abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli minori (ad esempio trovarsi nella condizione di ospitalità, di coabitazione o di dover corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito netto mensile).

Può presentare domanda chi risiede o svolge la propria attività lavorativa in Milano, nonché chi sia stato costretto, a seguito della sentenza di separazione, a trasferirsi in altro comune nell'ambito della Provincia di Milano. È necessario che il bisogno di continuità affettiva nei confronti dei figli debba oggettivamente potersi svolgere nel territorio della Città di Milano.

Il richiedente deve dimostrare di non essere titolare in tutto il territorio nazionale, della proprietà, diritto d'uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare e di non avere avuto precedenti assegnazioni di alloggi Pubblici, salvo averne precluso l'uso a seguito della sentenza di separazione.

3) LIMITE DI REDDITO D'ACCESSO

Può presentare domanda chi abbia un indicatore della situazione economica, calcolata con i criteri di regime ISEE-ERP, riferita al reddito percepito nell'anno 2010 dal richiedente come da dichiarazione fiscale allegata (CUD, MOD. 730, MOD. UNICO), definita con le modalità e i criteri di cui al Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i. superiore a €. 9.182,00 sino ad un massimo di €. 40.000,00.

Modalità di calcolo dell'ISEE

L'indicatore della Situazione Economica, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i., è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP).

L'indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP), a sua volta, è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp). In particolare:

- 1) L'indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) è così determinato
 - a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
 - i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 3;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;
 - b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di € 2.582 annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m. e successive modificazioni e integrazioni, per i redditi 2010 si applica il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 4,01%.

2) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp)

- a) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp) è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui alla seguente lettera b), per il coefficiente 0,05;
- b) la somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni o integrazioni con le modalità ivi previste e con l'esclusione delle franchigie di cui al comma 1, lett. a) e b), dello stesso art. 4.

4) TIPOLOGIA ALLOGGI

Le unità immobiliari sono di nuova edificazione, situate in via dei Missaglia - quartiere Gratosoglio.

Sono composte da ingresso, zona giorno con angolo cottura, bagno e camera da letto; possibilità di utilizzo di lavanderia automatica che verrà messa a disposizione degli inquilini.

5) NATURA E DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA

Il rapporto di locazione è regolato dall'art. 5 comma 1 della legge 431/98, il canone di locazione è fissato in misura forfetaria in 200 € mensili, oltre le spese reversibili e di riscaldamento, la durata della locazione è fissata in 18 mesi prorogabili una volta sola per analogo periodo con risoluzione immediata del contratto, alla scadenza naturale, senza bisogno di preavviso.

6) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è fissato in misura forfetaria in €. 200 mensili, oltre le spese reversibili e di riscaldamento.

7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere consegnate a partire dal 16 gennaio 2012 al 19 marzo 2012 previo appuntamento tramite il numero verde 800019567.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 – lunedì –martedì – mercoledì – giovedì

Il modulo di domanda è in distribuzione presso la Sede di Aler Milano in viale Romagna n. 26, reperibile anche via internet al sito www.aler.mi.it – **sezione bandi** – dovrà essere consegnato previo appuntamento telefonico negli orari sopra indicati presso la Sede ALER – Viale Romagna n. 26. La graduatoria sarà pubblicata sull'Albo della Sede ALER Milano, e sul sito sopra indicato, avrà validità per 12 mesi dalla sua pubblicazione.

Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi ad ALER Milano – Settore Assegnazioni e Contratti Fuori E.R.P. per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare o rettificare.

8) CONTROLLI

Saranno disposti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato con denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Informativa sull'uso dei dati personali

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo dichiarante, i requisiti per l'accesso alla Locazione Temporanea e per la determinazione della possibile integrazione del canone da corrispondere;
- b) sono raccolti ed utilizzati con strumenti informatici, al solo fine di stabilire l'ammissibilità della domanda di Locazione Temporanea e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ad ALER Milano per verificare i dati che lo riguardano, può chiederne il blocco, ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge (art.13 D.L. n°196 del 30/06/2003).

A.L.E.R. MILANO

Il Direttore Generale
Avv. Domenico Ippolito